

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(approvato con Delibera C.C. n.° 10 del 19.04.2004)

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPO II - DICHIARAZIONE – AVVISO E DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTO DEI DECESSI
- CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
- CAPO IV - DEPOSITO OSSERVAZIONE E OBITORIO
- CAPO V - TRASPORTO DEI CADAVERI
- CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE
- CAPO VII - DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE
- CAPO VIII - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI
- CAPO IX -CAMERA MORTUARIA
- CAPO X - SALA PER AUTOPSIE
- CAPO XI - OSSARIO COMUNE
- CAPO XIII - TUMULAZIONE
- CAPO XIV - CREMAZIONE
- CAPO XV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
- CAPO XVI - RIFIUTI E MATERIALI RESIDUI
- CAPO XVII - CONCESSIONI PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI
- CAPO XVII - PERSONALE COMUNALE
- CAPO XVIII - POLIZIA INTERNA
- CAPO XIX - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
- CAPO XX - NORME VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 344 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (di seguito indicato con RD 1265/34), contiene le disposizioni di igiene e sanità disciplinanti i servizi di polizia mortuaria e cimiteriali che il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (di seguito indicato con DPR 285/90) e le altre vigenti norme legislative e regolamentari in materia attribuiscono al Comune.
2. Le funzioni comunali di polizia mortuaria e di vigilanza del cimitero comunale sono esercitate dal Sindaco avvalendosi dei seguenti uffici e servizi:
 - a) *Ufficio di Stato Civile (Settore I)*: adempimenti connessi e conseguenti alla denuncia di morte di persone;
 - b) *Ufficio Tecnico comunale (Settore III)*: lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione delle opere cimiteriali di competenza comunale; rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie per opere cimiteriali private; personale addetto al cimitero; concessioni d'uso delle aree, dei loculi e cellette; Polizia Mortuaria (Settore III -Servizio V): autorizzazioni amministrative relative a seppellimenti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, traslazioni e trasporti di salme;
 - c) *Corpo Polizia Comunale*: ordine pubblico, vigilanza e repressione delle violazioni al presente regolamento.
 - d) *Ufficio di ragioneria (Settore II)*: adempimenti amministrativi e finanziari relativi agli atti di natura finanziaria delle entrate e delle uscite connessi all'espletamento delle predette funzioni.

ART. 2
DIRITTO DI PRIVATIVA

1. Per i servizi locali di polizia mortuaria e del cimitero questo Comune esercita il diritto di privativa nell'ambito delle competenze ad esso affidate dalla legge e dal DPR 285/90.

CAPO II
DICHIARAZIONE – AVVISO E DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 3
DICHIARAZIONE E AVVISO DI MORTE

1. La dichiarazione di morte di persona defunta nel territorio di questo Comune è fatta, entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da due persone che ne sono informate.
3. La dichiarazione di morte è redatta su apposito modulo disponibile presso l'ufficio comunale, sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale dello stato civile.
4. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine previsto nel primo comma, all'Ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (di seguito indicato con RD 1238/39).

ART. 4
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. I medici, a norma dell'art. 103, sub a), del RD 1265/34, devono per ogni morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nell'ipotesi di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, hanno l'obbligo di fare denuncia della causa di morte, osservando le disposizioni di cui all'art. 5.
4. La denuncia della causa di morte, di cui ai precedenti commi, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
5. In caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del DPR 13/2/1964, n. 185.
6. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 5
COMUNICAZIONE DEI RISCONTRI
DIAGNOSTICI E AUTOPSIE

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale e della casa di cura, comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica delle schede di morte di cui all'art. 4.
2. I medici che hanno eseguito autopsie devono comunicare al Sindaco i relativi risultati limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità va data urgente comunicazione al Sindaco e al Medico del Dipartimento d'Igiene della competente Azienda Unità Sanitaria Locale (di seguito indicata con ASL). Tale comunicazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del RD 1265/34.

ART. 6

COMPITI DELL' UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. Oltre i compiti previsti negli artt. 136 e seguenti del RD 1238/39, l'Ufficiale dello stato civile provvede:
 - nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, a dare immediatamente informazione all'ASL competente per territorio ove è avvenuto il decesso;
 - ad inviare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, copia della scheda di morte di cui al precedente art. 4, all'ASL nel cui territorio è compreso il comune ove è avvenuto il decesso;
 - a comunicare all'ASL i risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda di cui all'art. 4;
 - ove dalla scheda di morte risulta o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, a dare immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 7

ACCERTAMENTO DELLA MORTE

1. All'accertamento della morte provvede il medico necroscopo, il quale deve redigere apposito certificato scritto, che l'Ufficiale dello stato civile allega al registro degli atti di morte.
2. La visita del medico necroscopo, finalizzata all'accertamento della morte, deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 13, 14 e 15, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 8

MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 del RD 1238/39, sono esercitate dal Medico del Dipartimento di Igiene della ASL o da un medico dallo stesso delegato.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Medico del Dipartimento di Igiene della ASL che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art 365 del C.P..

ART. 9

RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI

1. Chiunque rinviene parti di cadavere o anche di resti o di ossa umane ha l'obbligo di informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.
2. Salvo che l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, la ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 10

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Non si può procedere alla sepoltura nel cimitero comunale senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su carta semplice e senza alcuna spesa.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero comunale di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 9.

ART. 11

DISPOSIZIONI PER I NATI MORTI

1. Per i bambini nati morti o morti posteriormente alla nascita, salvo gli adempimenti di cui all'art. 74 del RD 1238/39, si applicano le disposizioni previste negli articoli precedenti.

ART. 12

TRASPORTO E SEPOLTURA DEI FETI

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ASL.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero comunale possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al primo comma anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla ASL accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 13

PERIODO ORDINARIO

1. Prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamento conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato.
2. E' consentito ridurre il predetto termine nei casi di cadaveri decapitati o maciullati, nonché nei casi in cui il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettro-cardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 14

PERIODO RIDOTTO

1. Il Sindaco, su proposta del Medico del Dipartimento di Igiene della ASL, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore qualora:
 - la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità;
 - il cadavere presenti segni di putrefazione;
 - altre ragioni speciali lo richiedano.

ART. 15

PERIODO PROTRATTO

1. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art 13, nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente.

ART. 16

PRECAUZIONI DURANTE L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino e che non impediscano di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. A questo fine è assicurata apposita assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se il corpo è depositato a domicilio, ovvero da parte di personale preposto, se il corpo è depositato in locali comunali di osservazione, utilizzando all'occorrenza anche idonei mezzi elettromeccanici.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il Medico del Dipartimento d'Igiene dell'ASL adotta le misure cautelative necessarie.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla ASL in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all' art 100 del DPR 185/64.

CAPO IV

DEPOSITO OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 17

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. Nel cimitero comunale è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
 - d) Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 18

OBITORIO

1. I depositi osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
Nel locale adibito ad obitorio sono assolate le seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività

ART. 19

CELLE FRIGORIFERE

1. Il deposito e l'obitorio possono essere dotati di cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri, anche su determinazione della ASL ai sensi dell'art 15, comma 2, del DPR 185/90.

CAPO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 20

1. Il trasporto delle salme viene eseguito a carico della famiglia della persona deceduta e qualora non esiste persona obbligata o disposta a sostenere le relative spese a carico del comune.
2. Le spese del servizio di trasporto effettuato ai sensi del primo comma sono a carico del Comune in carro chiuso che garantisca comunque una forma decorosa:
 - a) nel caso che il defunto o la sua famiglia versino in stato di assoluta indigenza;
 - b) per le persone decedute in solitudine e per le quali nessuno richieda i funerali.

3. Nelle ipotesi di cui al secondo comma il trasporto gratuito è disposto con decreto del Sindaco, da sottoporre alla presa d'atto, pena la decadenza di diritto, della Giunta Comunale entro trenta giorni.

ART. 21

SERVIZIO CON MEZZI SPECIALI

1. Il Comune consente a terzi di eseguire nel proprio territorio il trasporto delle salme quando sono richiesti servizi o trattamenti speciali.
2. In tali ipotesi la spesa del servizio è a totale carico dei richiedenti, anche nel caso in cui il servizio sia svolto dal Comune con diritto di privativa.

ART. 22

VIGILANZA E CONTROLLO

1. La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto compete all'ASL, la quale con apposita relazione riferisce al Sindaco sullo stato e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 23

PRECAUZIONI PER IL TRASPORTO

1. Qualora il trasporto di cadaveri sia effettuato prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, durante il trasporto devono essere adottate le precauzioni necessarie a non ostacolare e fare rilevare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 24

REQUISITI DEI CARRI FUNEBRI

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla ASL, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione d'idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 25

RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI

1. I carri funebri possono essere ricoverati, anche per brevi periodi di tempo, esclusivamente in apposite rimesse, le quali devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi necessari per la pulizia e la disinfezione degli stessi carri.
2. Le località ove devono essere ubicate tali rimesse sono individuate alla periferia dell'abitato con apposita ordinanza del Sindaco.
3. L'autorizzazione di agibilità delle rimesse è rilasciata dal Sindaco, previo accertamento che siano state osservate le disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi e che il Medico del Dipartimento di Igiene dell'ASL abbia dichiarato l'idoneità dei locali e delle attrezzature.
4. Nel raggiungere la rimessa il carro deve evitare le vie cittadine maggiormente frequentate.
5. Al termine di ogni trasporto di cadavere il carro funebre deve essere immediatamente e adeguatamente lavato e disinfettato.

ART. 26

ORARIO MODALITA' E PERCORSO

1. Il Sindaco con apposita ordinanza disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, tenendo conto dei seguenti criteri di massima:
 - a) il trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo di culto o al cimitero avviene per la via più breve, anche con corteo a passo;
 - b) durante il trasporto non è consentita alcuna sosta, salvo che presso il luogo di culto per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del rito funebre religioso;
 - c) il trasporto della salma dal luogo di culto al cimitero avviene con o senza corteo a passo;
 - d) il trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero è svolto con lo stesso corteo funebre;
 - e) le condoglianze ai parenti del defunto sono consentite o all'interno del luogo di culto o in altro luogo pubblico autorizzato dal Sindaco, salvaguardando ordine pubblico e la circolazione stradale.
2. Il trasporto di salma e la connessa cerimonia religiosa e/o civile diversi da quelli rituali disciplinati ai sensi del precedente comma devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.
3. Il carro funebre deve giungere al luogo ove prelevare la salma non prima di 15 minuti antecedenti l'orario fissato per la partenza.
4. Il trasporto del cadavere all'interno del cimitero deve avvenire di norma con lo stesso corteo funebre, salvo diverse disposizioni del Sindaco, ovvero con attrezzature o veicoli comunali.

ART. 27

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. Il Sindaco autorizza con decreto l'incaricato:
 - a) del trasporto di un cadavere al cimitero, al cui custode va consegnata l'autorizzazione;
 - b) del trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane nell'ambito del territorio comunale, ma in luogo diverso dal cimitero;
 - c) del trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri per essere seppelliti nel cimitero di altro comune, al cui Sindaco è trasmessa l'autorizzazione.
2. Il trasporto di un cadavere da un Comune ad altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico decreto del Sindaco del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso.
3. Qualora durante il trasporto per il seppellimento in altro Comune sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto di autorizzazione al trasporto deve essere comunicato anche ai Sindaci dei comuni interessati.
4. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto d'autorizzazione rilasciato dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

ART. 28

**TRATTAMENTO E TRASPORTO DI MORTI
PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. L'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 23 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto nella duplice cassa prevista dagli artt. 34 e segg., seguendo le prescrizioni di cui al primo comma e all'art. 29.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 30, 31, 32, 33 quando la morte sia dovuta ad una malattia infettiva - diffusa di cui all'elenco previsto nel comma 1.

ART. 29

**TRATTAMENTO E TRASPORTO
DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la AUSL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 30

**TRASPORTO DI SALME DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI
ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 1° luglio 1937, n. 1379 (di seguito indicata con CI Berlino RD 1379/37), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

ART. 31

TRASPORTO DI SALME DA O PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

1. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28/4/1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata R.D. 16/6/1938, n. 1055.

ART. 32

**INTRODUZIONE IN ITALIA DI SALME DA STATI NON ADERENTI ALLA
CONVENZIONE DI BERLINO**

1. Per l'introduzione in questo Comune di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino. l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:
 - a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art 30 del DPR 285/90;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto di questa provincia che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, ed il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART. 33

ESTRADIZIONE DALL'ITALIA VERSO STATI NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BERLINO

1. Per l'estradizione da questo Comune di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto di questa provincia, corredata dei seguenti documenti :
 - a) nulla osta per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'ASL attestante il rispetto delle norme di cui all'art. 30 del DPR 285/90;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. Il Prefetto, ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

ART. 34

CARATTERISTICHE DELLE CASSE METALLICA E DI LEGNO

1. Per il trasporto di salma da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, ovvero da Comune a Comune in Italia, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa compresa tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

ART. 35

USO DELLA SOLA CASSA DI LEGNO

1. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 28, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 36

CASSE DI MATERIALI DIVERSI

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per la casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del DPR 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 37

TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO

1. Per il trasporto di cui agli artt. 34 e 35, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti ai trattamenti di imbalsamazione.

ART. 38

TRASPORTO DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 39

TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 24 e 28.
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono; la predetta cassetta di zinco dovrà recare l'indicazioni del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 40

RISCONTRO DIAGNOSTICO

1. Al riscontro diagnostico, oltre i casi in cui è disposto dall'autorità giudiziaria, sono sottoposti, secondo le norme della legge 15/2/61, n. 83:
 - a) i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio;
 - b) i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici;
 - c) sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, su richiesta del medico del Dipartimento di Igiene quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o su richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
2. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività sono eseguiti ai sensi dell'art 38 del DPR 285/90.
3. Eseguito il riscontro diagnostico il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
4. Le spese per il riscontro sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38 e 39 del DPR 285/90.
6. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal Direttore Sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale retifica della scheda di morte di cui all'art. 4.

ART. 41

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio e la loro conservazione sono disciplinati dalle norme di cui agli artt. 4, 41, 42 e 43 del DPR 285/90.

ART. 42

PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTO TERAPEUTICO

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2/12/75, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 43

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

1. Le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri sono disciplinati dagli artt. 45, 46, 47 e 48 del DPR 285/90.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE

ART. 44

OBBLIGO DEL CIMITERO COMUNALE VIGILANZA E CONTROLLO

1. Per i servizi di seppellimento e di custodia dei cadaveri il Comune è dotato del cimitero comunale.
2. Il cimitero comunale è realizzato secondo un proprio piano regolatore, giusta il successivo art. 84, rappresentato, compresa la circostante zona inedificabile di rispetto, su una planimetria in scala 1:5000, da aggiornarsi ogni cinque anni o comunque allorché a quello esistente sono apportate modifiche e ampliamenti.
3. Gli uffici competenti sono dotati di una planimetria.

ART. 45

SEPOLTURE OBBLIGATORIE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero comunale devono essere seppelliti, salva richiesta per altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, aventi in vita la residenza in altro Comune;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita in questo Comune, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nello stesso cimitero;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dalle persone aventi il diritto di essere seppelliti, all'atto della morte, nel cimitero di questo Comune;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Le salme delle persone di cui alla precedente lettera a), salvo le ipotesi previste nell'art. 46, possono essere sepolte soltanto nel campo comunale a sistema di inumazione, ai sensi del primo comma dell'art. 88.

ART. 46

SEPOLTURE CONSENTITE

1. Oltre alle sepolture obbligatorie di cui all'art. 45, possono essere tumulate nel colombario comunale le salme o i resti delle persone decedute o nate in altro Comune, purché:
 - a) almeno uno dei genitori sia nato in questo Comune;
 - b) almeno uno dei genitori sia residente in questo Comune alla data del decesso della persona da tumulare.

ART. 47

SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il comune assicura un servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé, l'autorizzazione per la sepoltura rilasciata, ai sensi del precedente art 10, dall'Ufficiale di stato civile; ed, inoltre, ha in consegna ed aggiorna un apposito registro, in duplice esemplare, previamente vidimato su ogni pagina dal Sindaco, sul quale giornalmente iscrive:
 - a) le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente art. 10; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri sono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta all'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in ad inumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
3. Un esemplare dei predetti registri è consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso l'ufficio del custode.
4. i registri indicati al comma 4 devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi competenti.

CAPO VIII

COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 48

STUDIO TECNICO PRELIMINARE

1. Il progetto preliminare per la costruzione di un nuovo cimitero o di ampliamento di quello esistente, prima di essere approvato dal Consiglio Comunale, è preceduto da uno studio tecnico delle località, dal quale si rilevi in particolare l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
2. All'approvazione del predetto progetto si provvede conformemente alle vigenti norme in materia previste dalle leggi sanitarie.

ART. 49

RELAZIONE TECNICO-SANITARIA ELABORATI GRAFICI

1. Al progetto preliminare di costruzione o di ampliamento del cimitero comunale è allegata una relazione tecnico, che, oltre ad illustrare i criteri in base a cui l'Amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, contiene la descrizione:
 - a) dell'area da utilizzare, della via di accesso e degli spazi di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno;
 - b) delle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio;
 - c) dei servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - d) degli impianti tecnici.
2. Gli elaborati tecnici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.

ART. 50

CONDIZIONI DEL TERRENO

1. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
2. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
3. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

ART. 51

ZONA INEDIFICABILE DI RISPETTO

1. Il cimitero comunale deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dallo art. 338 del RD n. 1265/34 e successive modificazioni.
2. Nell'ampliamento del cimitero l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 200 metri dal centro abitato.
3. Entro la predetta fascia di rispetto è assolutamente vietato costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

ART. 52

SUPERFICIE DEI LOTTI DI TERRENO DESTINATI AD INUMAZIONE

1. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi d'inumazione, deve essere calcolata in proporzione all'area netta utilizzata sulla media delle inumazioni eseguite nell'ultimo decennio aumentata del 50%.
2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi d'inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art 74. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
3. Nell'area netta di cui al primo comma non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dall'inumazione.

ART. 53

ACQUA POTABILE - SCOLI SUPERFICIALI MURO DI CINTA

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi un'eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo d'inumazione sì da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,00 dal piano esterno di campagna.

ART. 54

OBBLIGATORIETA'

1. Il cimitero comunale deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nel caso in cui il cimitero sia sprovvisto, anche temporaneamente, del deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni ed alla sorveglianza di cui all'art 16.

ART. 55

CARATTERISTICHE

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2.00, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO X
SALA PER AUTOPSIE

ART. 56
CARATTERISTICHE

1. Il cimitero comunale può essere dotato di una sala per autopsia, la quale, oltre ai requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'articolo precedente, deve essere munita d'idonea illuminazione, di un tavolo anatomico, in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

ART. 57
OSSARIO COMUNALE

1. Il cimitero comunale deve essere dotato di almeno un ossario ove raccogliere e conservare, in perpetuo ed in forma indistinta, le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni che non siano richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero ovvero le ossa comunque rinvenute di cui non si conosce l'identità.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla libera vista e disponibilità del pubblico.

CAPO XII
INUMAZIONE

ART. 58
NATURA DEL SUOLO

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.

ART. 59
UTILIZZAZIONE DEI CAMPI
CARATTERISTICHE DEI CIPPI

1. I campi di inumazione, contraddistinti sulla planimetria generale con numero arabico progressivo, riportato anche su ogni cippo o targa di materiale inalterabile infisso sul posto, sono divisi in riquadri.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi iniziando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo arabico.
4. Su ogni cippo deve essere applicata una targa di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome, delle date di nascita e di morte del defunto.
5. I cippi e le targhe sono forniti e posti in opera dal Comune.

ART. 60
DIMENSIONI DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Tutte le fosse per inumazione devono avere una profondità non inferiore a due metri e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. Le fosse destinate ad accogliere cadaveri di persone di oltre dieci anni di età, nella parte più profonda, devono avere una lunghezza di metri 2,20 e una larghezza di metri 0,80.
4. Le fosse destinate ad accogliere cadaveri di bambini d'età inferiore a dieci anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 e una larghezza di metri 0,50.
5. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato ad accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 61
SEPOLTURA COMUNE DI MADRE E NEONATO

1. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 62
CASSA DI LEGNO

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre.
2. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri due.
3. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
4. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
5. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

6. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
7. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
8. Su ogni cassa deve essere impresso a fuoco l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
9. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica riportante l'indicazione del nome e del cognome, le date di nascita e di morte del defunto.
10. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
11. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

ART. 63

FORNITURA GRATUITA DELLA CASSA

1. Per le salme delle persone che dovessero risultare da apposita relazione dell'Ufficio Servizi Sociali di non essere in grado, neppure attraverso i propri parenti, di sostenere la spesa per la cassa, questa viene sostenuta dal Comune, purché la salma sia inumata ed il trasporto della salma sia effettuata a titolo gratuito dallo stesso Comune.

CAPO XIII **TUMULAZIONE**

ART. 64

TIPI

1. La tumulazione consiste nel depositare il feretro in un loculo o tumulo o nicchia, ognuno separato dagli altri, realizzati in opere murarie di proprietà del Comune ed affidati in concessione a terzi ovvero di proprietà di privati.
2. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dall'art 34.
3. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targa metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 65

CARATTERISTICHE DEI LOCULI

1. I loculi possono essere costruiti a più piani sovrapposti.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno, libero per il diretto accesso al feretro.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
4. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi per metro quadrato.
5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
7. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
8. E' consentita, altresì, la chiusura con pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

CAPO XIV **CREMAZIONE**

ART. 66

PROGETTO DI COSTRUZIONE

1. Il Consiglio Comunale può stabilire la costruzione di un crematorio all'interno del cimitero comunale.
2. Al progetto esecutivo è allegato una relazione illustrante le caratteristiche ambientali del sito, le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto ed i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

ART. 67

TITOLARI DELLA VOLONTÀ PER LA CREMAZIONE

1. La cremazione di ciascun cadavere può essere effettuata sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso da defunto ovvero in mancanza di disposizione testamentaria, sulla base della volontà dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dal più anziano di età.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/68.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato con firma autografa o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

ART. 68

AUTORIZZAZIONE

1. Il Sindaco autorizza la cremazione del cadavere, purché la relativa istanza sia corredata dalla documentazione comprovante la volontà del defunto o dei parenti espressa ai sensi dell'art. 67 e da certificato redatto, in carta libera, dal medico curante del defunto o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Medico del Dipartimento di Igiene della AUSL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 69

MODALITA' DELLA CREMAZIONE

1. La cremazione è eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

ART. 70

CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria, all'esterno della quale devono essere riportati, in modo indelebile, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e la data di morte del defunto.
2. Le urne cinerarie, le cui dimensioni devono essere tali da poterle riporre nelle apposite cellette di cui all'art. 74, possono essere realizzate in metallo o in marmo o in terra cotta o in cristallo opaco o in altro materiale che garantisca la conservazione delle ceneri.

ART. 71

COLOMBARIO COMUNALE

1. Al fine di accogliere e conservare le ceneri rivenienti dalla cremazione il cimitero comunale deve essere dotato:
 - a) di un colombario comunale, costituito da cellette, in ognuna delle quali viene depositata una sola urna contenente le ceneri di un cadavere;
 - b) di un cinerario comune, nel quale sono raccolti collettivamente, in perpetuo, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per la quale sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le dimensioni e le caratteristiche costruttive delle due predette strutture sono determinate con i rispettivi progetti.
3. All'esterno di ogni celletta devono essere indicati gli stessi estremi del defunto riportati sull'esterno dell'urna accolta nella stessa.

ART. 72

TRASPORTO DELLE URNE

1. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione è disciplinato dal quinto comma dell'art. 80 del DPR 285/1990.

ART. 73

CONSEGNA DELLE URNE

1. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dello art. 343 R.D. n. 1265/34, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo è trasmesso all'Ufficio di stato civile.
2. Il secondo esemplare del verbale è conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui sono custodite le ceneri.

CAPO XV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 74

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Con provvedimento del Sindaco sono regolate le esumazioni ordinarie delle salme inumate nelle fosse, da effettuare dopo dieci (10) anni dalla loro rispettiva sepoltura.
2. Le ossa rinvenute sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo che gli interessati facciano domanda di raccoglierle, nelle cassetine di zinco previste dall'art. 42, per deporle in cellette o loculi posti all'interno del cimitero comunale o privato.
3. Le fosse così rese libere devono essere utilizzate soltanto per nuove inumazioni.

ART. 75

MINERALIZZAZIONE ABBREVIATA O PROLUNGATA

1. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri il Ministro della Sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
2. Quando si accerti che nel cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

ART. 76

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate nelle fosse possono essere effettuate prima del periodo ordinario decennale di rotazione nei seguenti casi:
 - a) su ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia,
 - b) su autorizzazione del Sindaco, al fine del trasporto in altre sepolture o di cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme di detta autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza di un medico del Dipartimento di Igiene della ASL e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 77

DIVIETI PER ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando trattasi salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il medico del Dipartimento di Igiene dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 78

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni di salme depositate in loculi nicchie o cripte di proprietà comunale, salvo quelle tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco. Qualora la salma da estumulare non sia completamente mineralizzata, il Sindaco, su conforme parere del Medico del Dipartimento di Igiene della ASL, ne dispone la ritumulazione, purché sia preventivamente pagata la tariffa per il rinnovo della concessione ove prescritta.
2. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Medico del Dipartimento di Igiene.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione della salma.
4. Per le salme estumulate allo scadere della concessione della durata di trentacinque (35) anni non rinnovata, il periodo di rotazione nel terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. In tale ipotesi l'inumazione è da effettuare a cura e spese degli eredi della persona la cui salma è da estumulare ovvero, in caso di inadempienza dei predetti eredi, a cura del Comune con diritto di rivalsa nei confronti degli stessi eredi.
5. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art 82 del DPR n. 295/90.

ART. 79

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Medico del Dipartimento di Igiene constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
3. Per le estumulazioni si applicano le norme inerenti le esumazioni straordinarie (art79).

ART. 80

DIVIETO RIDUZIONE DI CADAVERE

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art 410 del codice penale.

ART. 81

OGGETTI RECUPERABILI

1. Gli oggetti preziosi o ricordi rinvenuti nel feretro o sul cadavere, all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione, devono essere consegnati dal responsabile del servizio di custodia al parente più prossimo presente del defunto, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal predetto responsabile e dal parente ricevente.
2. Quando la consegna di cui al precedente comma non sia possibile tali oggetti sono trasmessi dal predetto responsabile al Sindaco affinché siano consegnati ai parenti.

CAPO XVI
RIFIUTI E MATERIALI RESIDUI

ART. 82

SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALI RESIDUI

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.
2. Il Comune provvede o direttamente o per mezzo di ditta in regola con l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al DM 21/6/1991 n. 324 allo smaltimento dei rifiuti citati al primo comma.
3. I materiali edili o gli oggetti di arte funebre dismessi da sepolture private concesse a tempo determinato possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero comunale.
4. I materiali e gli oggetti abbandonati passano nella disponibilità del Comune che può utilizzarli all'interno dello stesso cimitero per migliorie da apportare ad altri manufatti ovvero, se in cattivo stato di conservazione, ne dispone lo smaltimento.
5. Il Comune provvede a conservare nel cimitero o in altro luogo le opere di pregio artistico o storico non richieste dai legittimi eredi del defunto o del concessionario.

CAPO XVII

CONCESSIONI PER INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 83

PREVISIONI NEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il piano regolatore cimiteriale previsto dal comma 2 dell'art. 47 deve prevedere distintamente le aree destinate:
 - a) per i campi comunali a sistema di inumazione;
 - b) per le sepolture comunali a sistema di tumulazione (loculi e cellette nel colombario);
 - c) per le sepolture private a sistema di tumulazione individuale o plurima (sepolcro);
 - d) per le sepolture private a sistema di tumulazione per famiglia o collettività (cappella).
2. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
3. Il Consiglio Comunale nell'approvare il predetto piano o il suo aggiornamento provvede anche a determinare, per ognuna delle categorie di cui alle lettere b), d) ed e), le superfici delle aree rispettivamente concedibili a privati.
4. I viali interni al cimitero devono essere contraddistinti con appositi numeri progressivi o con nomi di fiori e piante.

SEZIONE I

NORME COMUNI

ART. 84

LE CONCESSIONI

1. Le persone maggiorenni hanno diritto di ottenere, previa apposita istanza scritta, la concessione per l'uso di un'area cimiteriale, ovvero fa concessione per l'uso di un loculo o di una celletta ossario di proprietà del Comune. La concessione di un'area per cappella ad uso di collettività è rilasciata ad associazioni di persone aventi i requisiti di cui all'art. 90.
2. La concessione è rilasciata dal Dirigente da cui dipende l'Ufficio cimitero, previa determinazione di assegnazione dello stesso Dirigente, secondo l'ordine cronologico di pervenimento delle rispettive istanze, previo accertamento del versamento della tariffa e del rispetto delle norme legislative e regolamentari.
3. Ai fini del rilascio delle concessioni di aree per l'edificazione di cappelle e di sepolcri siti in nuovi lotti ovvero di loculi di un nuovo colombario comunale affisso apposito bando pubblico, con cui il Dirigente rende noto i criteri, i termini e le modalità per presentare le istanze. Tutte le istanze presentate precedentemente al bando sono da ritenersi nulle.
4. La concessione di un loculo o di una celletta ossario di proprietà del Comune è rilasciata per la tumulazione della salma o di resti di persona ancora in vita, a condizione che abbia compiuto almeno 60 anni e non abbia parenti entro il terzo grado civile.
5. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e le loro rispettive durate, previste dal presente regolamento, decorrono dalla data in cui sono sottoscritte dal Dirigente.
6. La concessione è consegnata, entro cinque giorni dalla data di rilascio, al titolare personalmente, il quale sulla copia ne accusa ricevuta, ovvero per mezzo di lettera raccomandata con a. r..
7. Sull'atto di concessione, da registrare in caso d'uso dalla parte che ne abbia interesse a sua cura e spese, devono essere riportati gli elementi essenziali identificanti il concessionario e l'area o il loculo concesso, nonché le principali condizioni della concessione e dell'uso relativo.
8. La domanda di rinnovo della concessione, nei casi in cui è possibile, può essere accolta a condizione che sussistano sufficienti disponibilità di uguali sepolture e sia presentata entro tre mesi dalla sua scadenza, per la durata e la tariffa vigenti al momento del rinnovo, pena la decadenza di diritto.
9. In caso di mancato rinnovo della concessione, il Dirigente, previo manifesto pubblico, da affiggere all'albo del cimitero ed al suo interno, nonché all'Albo pretorio ed in luoghi pubblici, avverte gli eventuali eredi che ove non provvedano entro un congruo tempo - non inferiore a trenta giorni - alla esumazione o estumulazione delle salme e alla demolizione e trasporto dei residui materiali edili, vi provvederà lo stesso Comune addebitando loro le spese. Qualora gli eredi non provvedano alla demolizione della costruzione, il Comune ha facoltà di riutilizzarla affidandola in concessione o demolirla e dare in concessione l'area, senza che i predetti eredi possano vantare alcunché a qualsiasi ragione o titolo.
10. Nell'ipotesi che il concessionario o i suoi eredi siano irreperibili, le comunicazioni agli stessi si hanno per notificate dopo la loro affissione contemporanea per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio e all'albo tenuto presso il cimitero.
11. Le concessioni di durata perpetua, rilasciate anteriormente alla data d'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, possono essere revocate secondo quanto previsto dalla legge.

12. L'amministrazione si riserva di mettere, previo apposito bando, la concessione di una quota, non superiore al 70%, dei loculi comunali disponibili.

ART. 85

DIVIETO DI SPECULAZIONE

1. Non possono essere rilasciate concessioni a persone o ad associazioni o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.
2. Il concessionario che delle sepolture a lui concesse faccia oggetto di lucro o di speculazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della tariffa della concessione vigente al momento della consumazione dell'illecito. Tale sanzione è applicata dal Dirigente con apposita ingiunzione resa esecutiva dal Pretore ai sensi del DPR n. 639/1910.
3. E' vietato al concessionario di un'area cimiteriale destinata a sepoltura privata vendere o affittare: in tutto o in parte, l'area cimiteriale o le opere murarie costituenti il sepolcro o la cappella; uno o più dei loculi, delle cellette, delle fosse o parte della costruzione, pena la decadenza di diritto dell'atto di compravendita o di affitto stipulato tra le parti interessate e la decadenza della concessione dell'area o della parte dei loculi.
4. Nel caso di decadenza anche parziale della concessione, al concessionario o ai suoi eredi non è dovuto alcunché a qualsiasi ragione o titolo neppure per le eventuali opere edili già realizzate, le quali possono essere, previa autorizzazione del Dirigente, demolite e portate via dallo stesso concessionario.
5. Le concessioni per l'uso di aree per campi privati a sistema di inumazione collettiva, delle aree per la costruzione di sepolcri privati a sistema di tumulazione individuale o collettiva, dei loculi e delle cellette dei colombari comunali non sono mai trasferibili per atto tra vivi o "mortis causa", a qualsiasi ragione o titolo, a soggetti diversi da quanti abbiano diritto a titolo originario alla sepoltura, pena la nullità di diritto dell'atto di trasferimento.

ART. 86

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA CAUZIONE

1. La Giunta Comunale determina le tariffe per il rilascio delle concessioni cimiteriali, aggiornandole periodicamente, secondo i seguenti criteri:
 - a) per le aree, i loculi e le cellette di nuova costruzione si deve tenere conto, rispettivamente per ogni tipo di concessione, del costo di acquisizione delle aree utilizzate, delle presunte spese da sostenere per le opere di urbanizzazione da realizzare per renderle funzionali, delle spese di ammortamento e di manutenzione rapportati ad ogni unità da concedere;
 - b) per le tariffe di cui alla precedente lettera a) già determinate va operata la rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
 - c) per le concessioni da rinnovare o da rilasciare per la prima volta inerenti aree, loculi e cellette realizzati precedentemente al presente regolamento, la rispettiva tariffa è determinata applicando la tariffa vigente alla data di decorrenza del rinnovo;
 - d) per le fosse nei campi comunali a sistema di inumazione per famiglia la tariffa per ogni fossa è pari alla tariffa vigente per un loculo nel colombario comunale per le salme delle persone di cui alla lettera a) dell'art 48; ed è, invece, pari alla metà della stessa tariffa per le altre salme aventi titolo alla sepoltura nel cimitero di questo Comune;
2. La Giunta Comunale può esentare i non abbienti dal pagamento della tariffa per la sepoltura nelle fosse dei campi comunali.

SEZIONE II

CONCESSIONI PER FOSSE E LOCULI COMUNALI

ART. 87

CONCESSIONE PER FOSSA COMUNALE

1. L'uso di ciascuna fossa dei campi comunali a sistema di inumazione è concessa, per la durata di dieci (10) anni, soltanto ad avvenuto decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle fosse disponibili. Tale uso non è rinnovabile e non è trasferibile ad altri.
2. Sulle predette fosse non è consentito, al di fuori del cippo apposto dal Comune, realizzare opere o manufatti di qualsiasi tipo.

ART. 88

CONCESSIONE PER LOCULO O CELLETTA COMUNALE

1. La concessione del loculo del colombario comunale è rilasciata all'atto del decesso della persona la cui salma deve essere tumulata.
2. L'uso di loculo del colombario comunale è concesso soltanto per la tumulazione della salma della persona per cui è stata rilasciata la concessione. La concessione è a tempo determinato per la durata di trentacinque (35) anni e può essere rinnovata per una sola volta.
3. Il loculo o la celletta, una volta estumulata la salma o i resti della salma, anche se prima della scadenza della concessione, tornano nella piena e gratuita disponibilità del Comune.
4. L'uso di celletta ossario del colombario comunale è concesso per la tumulazione, ove possibile anche plurima, in cassette o urne separate, dei resti o delle ceneri di persone in rapporto di parentela entro il quarto grado civile con la persona a cui è stata rilasciata la concessione.
5. La concessione per l'uso della celletta ossario è a tempo determinato per la durata di trentacinque (35) anni, rinnovabile per una sola volta e per uguale periodo di tempo.
6. Le concessioni di cui ai precedenti commi non sono trasferibili per atto tra vivi o "mortis causa", a qualsiasi ragione o titolo, ed i loculi e le cellette non possono essere utilizzate per tumulare salme o resti o ceneri di persone diverse da quelle per cui sono state rilasciate, pena (a nullità di diritto del relativo atto di trasferimento e la decadenza di diritto della concessione stessa.

7. L'assegnazione dei loculi e delle cellette avviene per linee orizzontali; iniziando da quella più alta, senza soluzione di continuità, e per ciascuna linea da sinistra verso destra. Qualora la salma da tumulare sia di una persona in rapporto di parentela entro il terzo grado civile con un soggetto portatore di handicap, la concessione può essere rilasciata, in deroga al precedente criterio, per un loculo vuoto facilmente accessibile della seconda o della prima fila riferite al piano di calpestio.
8. Non è consentito tumulare, neppure a titolo provvisorio, nel colombario comunale salme estumulate da tombe a pozzo.

SEZIONE III CONCESSIONI DI AREE PER TUMULAZIONI

ART. 89

CONCESSIONE PER SEPOLCRO PRIVATO

1. L'uso dell'area per la costruzione di un sepolcro privato a sistema di tumulazione plurimo per tre salme e dodici cellette ossario, è concesso, per la durata di cinquanta (50) anni, soltanto per la sepoltura delle salme, dei resti e delle ceneri :
 - a) dell'originario concessionario e dei suoi parenti ascendenti e discendenti in linea retta, compresi gli adottati, senza limiti di grado e di sesso;
 - b) dei parenti in linea collaterale dell'originario concessionario sino al terzo grado;
 - c) del coniuge non legalmente separato dell'originario concessionario e dei parenti di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) degli affini sino al primo grado (suoceri) dell'originario concessionario;
 - e) gli adottanti dell'originario concessionario;
 - f) dei parenti in linea collaterale, senza limite di grado, dell'originario concessionario defunto senza figli.
2. L'originario concessionario, anche con testamento, ha la facoltà di limitare, di volta in volta ed in modo irrevocabile, il diritto di tumulazione ad alcuni dei soggetti di cui al precedente primo comma.
3. La concessione è rinnovabile per una sola e per un uguale periodo di tempo.

ART. 90

CONCESSIONE PER CAPPELLA DI FAMIGLIA O COLLETTIVITA'

1. L'uso dell'area per la costruzione di una cappella privata per famiglia o per collettività può essere concesso a persona fisica o ad associazione di persone per la durata di novantanove (99) anni, salvo rinnovo.
2. L'associazione di persone affinché possa ottenere la concessione di cui al precedente comma 1. deve avere i seguenti requisiti: avere la sede legale in questo Comune; essere costituita a mezzo di atto pubblico civile o ecclesiastico da almeno un anno; avere un numero iniziale di soci pari almeno alla metà del prescritto numero minimo dei loculi edificabili; l'atto costitutivo deve prevedere espressamente: come unico o prevalente scopo societario quello di mutuo soccorso tra i soci; l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro o di speculazione; che i futuri beneficiari dei loculi siano fatti soci soltanto a condizione che siano maggiorenni e residenti in questo Comune da almeno due anni.
3. La stessa area può essere concessa in uso per la costruzione di una cappella destinata a non più di due famiglie, nel caso non risultino istanze entro il termine utile fissato dal bando.
4. Il concessionario di un'area per la cappella di famiglia ed i suoi parenti in linea retta ed affini sino al primo grado civile non possono ottenere altra concessione di area.
5. La proprietà e l'uso dei loculi e delle cellette possono essere ripartiti, con scrittura privata autenticata o con atto notarile, da prodursi al Comune, tra i titolari. La rinuncia da parte di un titolare della propria quota a favore indistinto degli altri titolari deve risultare come sopra.

ART. 91

AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NELLA CAPPELLA DI FAMIGLIA

1. Per il diritto alla sepoltura nella cappella di famiglia si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 90.
2. In mancanza di disponibilità di loculi comunali il concessionario di area per la costruzione di sepolcro privato ovvero i suoi eredi, nelle more di edificazione del citato manufatto, possono tumulare la salma di persona avente diritti nel costruendo sepolcro presso la sepoltura di altro concessionario, purché abbia ancora disponibili due loculi, per un periodo non superiore a quello previsto dal presente regolamento per il completamento dell'erigenda sepoltura, e ciò a condizione che sia corrisposta al Comune una tariffa pari all'importo della tariffa vigente per il loculo del colombario comunale. Trascorso il periodo concesso, la salma deve essere trasferita in altra sepoltura autorizzata ovvero rinnovata la concessione per un uguale periodo di tempo verso la corresponsione al Comune di una tariffa pari al doppio dell'importo della prima.
3. Il diritto alla sepoltura nella cappella di una collettività è riservato, nei limiti della capienza, alle persone regolarmente iscritte in vita alla stessa collettività, nonché al coniuge ed ai figli dei soci. Inoltre è consentita la sepoltura per le salme ed i resti delle persone di cui agli artt. 45 e 46.
4. Nel caso di mancanza di loculi liberi è obbligatorio estumulare le salme iniziando da quelle delle persone decedute da maggior tempo.
5. L'estumulazione per traslazione o inumazione deve essere autorizzata dal Medico del Dipartimento d'Igiene dell'ASL.
6. I resti delle salme estumulate sono racchiusi in apposita urna e conservati in celletta ossario della stessa cappella.
7. Nei casi d'estumulazione obbligatoria per fine concessione temporanea non rinnovata o scaduta, il Dirigente, su istanza del titolare della concessione ovvero di uno degli aventi diritto, previo invito a provvedere in un congruo termine, ordina l'estumulazione addebitandone le spese sostenute.

PROGETTO E COSTRUZIONE DEL SEPOLCRO E DELLA CAPPELLA

1. Il concessionario di una area per la costruzione di una tomba di famiglia o di un sepolcro o di una cappella deve presentare al Comune, rispettivamente entro sei mesi ed entro un anno dalla data di rilascio della concessione, il progetto relativo composto dagli elaborati preventivamente determinati dall'Ufficio Tecnico comunale e comunicati insieme alla concessione cimiteriale.
2. Sul progetto sono espressi i pareri, dapprima dell'Ufficio Tecnico comunale e, poi, del Medico del Dipartimento di Igiene della ASL e della Commissione Edilizia comunale.
3. Il Dirigente rilascia il Permesso a Costruire, su conforme parere del Medico del Dipartimento di Igiene della ASL, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto o dei documenti integrativi eventualmente richiesti.
4. Nell'atto di concessione a costruire è definito il numero dei loculi per la tumulazione di salme ed il numero delle cellette ossario, queste ultime almeno pari al doppio dei loculi di cui la tomba o la cappella di famiglia deve disporre, comunque non inferiore al numero stabilito dall'U.T.C. in relazione all'altezza interna netta della cappella da realizzare.
5. L'autorizzazione è notificata al destinatario ovvero consegnata a sue mani facendosi rilasciare apposita ricevuta sulla copia del Comune, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
6. La costruzione del sepolcro, della tomba e della cappella di famiglia deve essere completata entro un anno dalla data di ricevimento della autorizzazione, pena la decadenza della concessione d'uso dell'area e dell'autorizzazione a custodire e l'incameramento della cauzione prestata.
7. La costruzione del sepolcro, della tomba e della cappella di famiglia o per collettività deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di ricevimento della autorizzazione ed ultimata entro un anno dalla data di inizio, pena la decadenza della concessione d'uso dell'area e dall'autorizzazione a costruire e l'incameramento della cauzione prestata.
8. L'uso delle tombe, delle cappelle per famiglia e per collettività è consentito soltanto dopo il collaudo di cui all'art 102 e l'agibilità del sepolcreto, effettuati dall'U.T.C. e dall'ASL, al fine di accertare anche la conformità della costruzione al progetto assentito ed alle prescrizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

NORME TRANSITORIE

1. Sono da apportare, mediante l'adozione di distinte deliberazioni della Giunta Municipale, tutte le modificazioni, comunque effettuate, di intestazioni delle assegnazioni e/o delle concessioni intervenute antecedentemente alla data del 31.12.2003
2. Per le aree per cappelle di famiglia o di collettività che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sebbene assegnate ovvero oggetto delle rispettive concessioni, non siano state utilizzate, il Sindaco rende noto, per mezzo di manifesti da affiggere per 30 giorni all'Albo pretorio e all'albo del cimitero nonché in luoghi pubblici, il termine da cui decorreranno gli ulteriori termini finalizzati alla costruzione della cappella, pena la decadenza di diritto della concessione.
3. I resti delle salme delle persone tumulate in loculi del colombario comunale, con concessione perpetua, da almeno 50 anni, sono traslate, a cura e spese del Comune, in cellette ossario per una durata di 25 anni a titolo gratuito, alla cui scadenza se la concessione non viene rinnovata dagli eredi, i relativi resti sono trasferiti nell'ossario comune.
4. Per le tombe a pozzo è consentita, in via transitoria ed eccezionale, la loro utilizzazione soltanto per i posti ancora disponibili. Nella ipotesi che i posti di una tomba a pozzo siano tutti occupati è consentita la utilizzazione della stessa soltanto per una sola salma e previa estumulazione di tutte le salme di persone decedute da almeno 35 anni.
5. Sulle tombe a pozzo è consentito ai titolari delle rispettive concessioni sopraelevare sepolcreti a durata perpetua alle seguenti condizioni:
 - a) che le tombe a pozzo rimangano in perpetuo nello stato in cui si trovano, senza possibilità di estumulare le salme attualmente ospitate;
 - b) che i sepolcri da edificare siano realizzati, a due moduli affiancati sul lato comune, su due tombe a pozzo parallele ovvero, a quattro moduli affiancati sul lato comune e contrapposti, su quattro tombe a pozzo disposte a coppie parallele contrapposte, conformemente ai rispettivi progetti tipo predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, allegati al presente regolamento; la costruzione del sepolcreto sopra la tomba a pozzo è possibile anche singolarmente ove non sia praticabile la tipologia multipla approvata, da accertarsi dall'U.T.C. e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dallo stesso U.T.C.;
 - c) che ciascun sepolcro sia costituito da tre loculi e da dodici cellette ossario, da realizzare nella parte superiore dello stesso.

SEZIONE IV**MANUTENZIONE - DECADENZA E RINUNCIA****MANUTENZIONE**

1. Il concessionario ed i suoi eredi hanno il dovere di completare i lavori di realizzazione delle sepolture entro i perentori termini previsti dal presente regolamento; nonché di assicurare per tutto il periodo della concessione il decoro, la sicurezza e l'igiene dell'area o della sepoltura sia all'interno sia all'esterno della stessa, attraverso una costante manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. Il Dirigente, qualora non si adempia ai predetti obblighi, dapprima diffida e, poi, ordina al concessionario l'esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili, assegnando un congruo termine entro cui provvedere. con avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, vi provvede il Comune con addebito delle relative spese.
3. I provvedimenti sindacali, nel caso siano irreperibili il concessionario ed i suoi eredi, si intendono notificati con la loro affissione per 30 giorni consecutivi contemporaneamente all'Albo pretorio del Comune ed all'albo apposto all'ingresso del cimitero.

4. L'eventuale inadempienza all'ordinanza del Dirigente di eseguire la manutenzione comporta la decadenza dalla concessione, salva causa di forza maggiore o idonea giustificata motivazione.

ART. 95

DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. Il Dirigente dell'Ufficio comunale, previa comunicazione dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, dichiara, con apposita determinazione, la decadenza dalla concessione cimiteriale, salvo causa di forza maggiore documentata, nei seguenti casi:
 - a) quando non sia presentato il progetto per la costruzione entro il termine previsto dal primo comma dell'art 92;
 - b) quando sono realizzate opere senza la prescritta autorizzazione;ù
 - c) quando i lavori di costruzione della sepoltura non siano ultimati nei rispettivi termini previsti dai commi 6 e 7 dell'art 92;
 - d) quando nelle sepolture sono accolte, senza autorizzazione del Sindaco, salme di persone non aventi il diritto al seppellimento;
 - e) quando delle sepolture si faccia oggetto di lucro o speculazione;
 - f) quando non si adempie all'ordinanza sindacale con cui si ingiunge la esecuzione di lavori di manutenzione;
 - g) quando il concessionario non ha più eredi
2. La determinazione dichiarativa della decadenza è notificata al concessionario o ad almeno uno dei suoi eredi e, nel caso di irreperibilità degli stessi, a mezzo sua pubblicazione contemporanea, per 30 giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune e all'albo cimiteriale.
3. Per effetto della dichiarazione di decadenza il Comune rientra nel pieno e legittimo possesso materiale e legale dell'area cimiteriale, che può essere concessa ad altri.
4. Qualora sull'area insiste un'opera edilizia, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarli, purché ciò avvenga entro il congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Dirigente. Se nelle sepolture sono custodite salme, il predetto termine deve decorrere dalla data della prescritta esumazione o estumulazione; mentre, se sono custodite urne cinerarie, queste sono traslate in cellette di proprietà comunale, a cura e spese del richiedente.
5. Se il titolare non presenta, entro un anno dalla data di notifica della deliberazione di decadenza, istanza per demolire la sepoltura e asportarne i materiali risultanti, perde questo diritto e può chiedere al Comune soltanto di acquistare la proprietà delle opere realizzate al prezzo determinato dall'Ufficio Tecnico comunale. La Giunta comunale qualora non abbia interesse ad acquistare le predette opere stabilisce di demolirle a cura del Comune e con rivalsa delle spese sul proprietario.
6. Le sepolture acquisite dal Comune possono essere utilizzate con le stesse modalità, condizioni e prezzi dei loculi e delle cellette di proprietà comunale ovvero cedute in concessione per trentacinque (35) anni a privati che devono corrispondere il prezzo dell'area vigente al momento e il predetto valore economico delle opere edilizie.

ART. 96

RINUNCIA DI CONCESSIONE

1. La rinuncia alla concessione è possibile soltanto quando l'area per inumazione privata o il tumulo o la cappella non sia stata ancora utilizzata con l'accoglimento di salme ovvero si siano rese libere per il trasferimento delle salme in altro cimitero o in altre sepolture di questo cimitero.
2. La rinuncia alla concessione di cui al primo comma dà diritto al rimborso di una parte della tariffa corrisposta, nella misura:
 - a) dell'80 %, nell'ipotesi che la rinuncia sia presentata entro il termine utile per la presentazione del progetto di costruzione, di cui al primo comma del precedente art 92;
 - b) del 70 %, nell'ipotesi che la costruzione del sepolcro non sia ultimata ovvero la costruzione della cappella non sia iniziata entro i termini rispettivamente previsti dai commi 6 e 7 del precedente art 92. In tali casi il concessionario ha diritto anche al rimborso del deposito cauzionale ai sensi dell'art 86, comma 2.
3. Per le eventuali opere realizzate, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarli, purché ciò avvenga entro il congruo termine stabilito dal Dirigente ovvero può cederne la proprietà al Comune al prezzo determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale. La mancata asportazione nel predetto termine o comunque la mancata vendita al Comune fa acquistare al Comune stesso la proprietà delle stesse opere, che possono, essere demolite o cedute in concessione ai sensi del comma 6 dell'art 94.
4. Con determinazione del Dirigente l'U.T.C., in deroga a quanto previsto nel precedente comma, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere edilizie dal concessionario ad un terzo, comunque seguendo l'ordine cronologico delle eventuali richieste di concessione dell'area pervenute al Comune durante il periodo di tempo previsto dal bando, a condizione che l'acquirente corrisponda al Comune la tariffa nella misura vigente al tempo della nuova concessione e s'impegni ad ultimare le opere nel relativo termine previsto dall'art 92.
5. La rinuncia alla concessione del loculo o della celletta di proprietà del Comune entro sei mesi dal rilascio della concessione e purché non si sia data accoglienza alla salma o all'urna dà diritto al rimborso del 80% della tariffa pagata.

SEZIONE V
CARATTERISTICHE DEI SEPOLCRI E DELLE CAPPELLE AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

ART. 97

ALTEZZA E SUPERFICIE

1. Dal piano di calpestio del marciapiedi alla quota dell'estradosso del solaio di copertura o dalla quota di riferimento assegnata dall'Ufficio Tecnico comunale l'altezza complessiva delle costruzioni non può superare quella rispettivamente di seguito indicata:
 - a) sepolcro per tumulazione di tre salme: conforme allo schema tipo allegato al presente regolamento;
 - b) la cappella edificata su lotto avente dimensioni di metri 4,00 x 3,50 deve avere un'altezza interna netta - dal piano di calpestio al solaio - non inferiore a metri 3,25 e non superiore a metri 4,20, conforme allo schema tipo allegato al presente regolamento;
 - c) il piano di calpestio interno alla cappella non può superare l'altezza massima di m. 0,30 dal piano stradale esterno;
 - d) i cornicioni laterali della singola cappella, comprensivi di gronda e pluviale, non potranno superare in aggetto i 20 cm.
3. Nelle cappelle è vietato costruire loculi al di sotto del piano stradale.
4. La superficie di ogni costruzione deve essere limitata alla superficie assegnata in concessione, di cui deve essere utilizzata secondo lo schema assegnato;
5. la costruzione della cappella deve rispettare le distanze minima dal confine del lotto limitrofo, e comunque in modo che si realizzi una distanza minima di cm 60 tra pareti delle cappelle, secondo lo schema allegato.

ART. 98

RIVESTIMENTI E SERRAMENTI

1. La tinta delle pareti sia interne che esterne, anche se rivestite con intonaci o mattoni o marmi, deve essere di colore bianco o comunque chiaro. E' consentito l'uso di conglomerato cementizio a faccia vista o intonaco a cemento o vetrate o marmi o pietre di colore scuro, specifiche indicazioni in merito alla scelta dei materiali e dei colori deve essere evidenziata negli elaborati progettuali.
2. I marmi o le pietre che chiudono i loculi, costituiti da unica lastra, devono essere uguali per la stessa sepoltura;
3. I serramenti interni ed esterni devono essere di colore bianco o nero o scuro (marrone, grigio scuro).
4. Le vetrate possono essere decorate purché con motivi e tinte consoni al luogo ed all'arte funeraria.
5. la copertura deve essere eseguita a falde con manto in tegole;
6. Tutte le caratteristiche, le tipologie e le tinte da utilizzare devono essere specificate nel progetto a corredo della richiesta di Permesso a Costruire e valutate dall'U.T.C.-

ART. 99

NUMERO E DIMENSIONI DI LOCULI E CELLETTE NELLE CAPPELLE

1. Il numero dei loculi per ciascuna cappella di famiglia non può essere superiore ad otto, mentre per ogni cappella di collettività è determinato con l'autorizzazione per la sua costruzione;
2. Nelle cappelle di famiglia e di collettività, nonché nei tumuli è vietato costruire loculi e cellette al di sotto del piano stradale.
3. Ogni cappella, di qualsiasi tipo, deve essere fornita di cellette per urne ossario almeno pari al doppio del numero dei loculi.
4. I loculi e le cellette ossari, queste ultime anche per tumulazione plurima sia di cassette ossari sia di urne cinerarie, devono avere dimensioni interne nette non inferiori alle seguenti, salvo eventuali successive modificazioni prescritte da norme legislative o regolamentari:

DIMENSIONI	LOCULI	CELLETTE
larghezza	cm. 80	cm.30
lunghezza	cm.220	cm.70
altezza	cm. 70	cm.30

Le strutture edilizie per la tumulazione sono costituite da loculi singoli che possono essere aggregati sia in verticale, fino ad un massimo di quattro file, sia in orizzontale; ogni loculo deve avere un lato esterno libero per consentire il diretto accesso al feretro per la tumulazione e l'estumulazione; il loculo deve avere le seguenti dimensioni minime: altezza cm 65, larghezza cm 80, lunghezza cm220. Possono essere realizzate con diverse tecniche costruttive:

- in muratura	spess.vert. cm 40	spess.orizz. cm 10
- in cemento armato	" cm 15	" cm 10
- in lastre di pietra compatta	" cm 10	" cm 10
- in cemento armato prefabbricato	" cm 15	" cm 10

Il cornicione laterale di ciascuna cappella non potrà superare i 20 cm massimo in aggetto, comprensivi di gronda e di pluviale.

Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno per evitare la fuoriuscita di dei liquidi.

La chiusura del loculo può essere realizzata sia con pareti di mattoni piani o elementi di mattoni naturali di spessore cm 15, intonacata sulla parete esterna, sia con elemento di cemento vibrato, di spessore minimo di cm 3, stuccato con cemento ad espansione, in modo da assicurare l'impermeabilità e la sigillatura del loculo.

ART. 100

ELABORATI PROGETTUALI

1. Il progetto esecutivo per la costruzione o la ristrutturazione o il restauro del sepolcro o della cappella di famiglia o della collettività, firmato dal concessionario o da uno dei suoi eredi legittimi o dal legale rappresentante della associazione, nonché dal progettista, correlato in due esemplari, deve essere costituito dai disegni redatti in pianta, sezione e prospetti:
 - per la costruzione di sepolcro o di cappella in scala 1:20;
 - per la posa di lapidi in scala 1:5.

2. Prima dell'inizio dei lavori è obbligatorio da parte del richiedente l'autorizzazione o il Permesso a Costruire e comunicare per iscritto al Dirigente l'U.T.C. gli estremi del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice dei lavori. Il direttore dei lavori ed il titolare dell'impresa devono sottoscrivere per conferma la predetta comunicazione.
3. Nella progettazione dei campi di inumazione, del colombario comunale, delle cappelle per famiglia o per collettività devono essere rispettate le vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché norme e regolamenti vigenti in materia.

ART. 101

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

1. Il Dirigente l'U.T.C. rilascia l'autorizzazione edilizia per consentire la costruzione di un sepolcro, di una cappella o di ossario conformemente al progetto presentato, sul quale ha espresso il proprio parere obbligatorio il Dirigente dell'Ufficio Igiene e Prevenzione della ASL.
2. Il parere igienico-sanitario del Dirigente dell'ASL è anche vincolante.
3. L'U.T.C. esamina il progetto sotto l'aspetto estetico dell'opera in modo da assicurare che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirati a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del cimitero: che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera nel suo complesso sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali.

ART. 102

ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO - AGIBILITA'

1. I lavori sono eseguiti durante gli orari di apertura al pubblico del cimitero comunale ed in conformità al progetto autorizzato, nonché nel rispetto delle norme del presente regolamento e della legge.
2. Il concessionario ha l'obbligo :
 - a) di comunicare all'Ufficio Tecnico, prima di iniziare i lavori, gli estremi ed il codice fiscale dell'impresa e del direttore lavori, i quali devono controfirmare per conferma la comunicazione;
 - b) di comunicare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;
 - c) di presentare all'Ufficio Tecnico comunale copia della ricevuta della lettera di deposito dei calcoli del cemento armato della cappella presso l'Ufficio del Genio Civile, il collaudo statico;
 - d) di richiedere il sopralluogo del Tecnico comunale e del Dirigente del servizio di igiene dell'ASL, ai fini dell'emissione dei rispettivi nulla osta tecnico e di agibilità sanitaria per la utilizzazione della sepoltura.
3. Il Dirigente l'U.T.C., previo parere obbligatorio e vincolante del Dirigente del servizio igiene dell'ASL soltanto per le modifiche strutturali essenziali dal punto di vista igienico-necroscopico, può prescrivere modifiche alle opere costruite in violazione al progetto autorizzato, al presente regolamento o alla legge.
4. Nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori si osservano le norme legislative inerenti l'abilitazione e le competenze professionali, nonché quelle relative alle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

SEZIONE VI

LAVORI E IMPRESE PRIVATI

ART. 103

ORARIO E PERMESSO

1. I lavori di costruzione, manutenzione e restauro devono essere eseguiti da parte del concessionario, o direttamente o per mezzo di imprese regolarmente iscritte all'Albo delle imprese tenuto presso la competente Camera di Commercio, soltanto durante gli orari di apertura al pubblico dello stesso, ad eccezione dei giorni festivi.
2. Tutti i lavori devono essere sospesi nei giorni dal 25 ottobre al 5 novembre compresi, salvo quelli indilazionabili per dare sepoltura.
3. L'Ufficio Tecnico comunale comunica al custode del cimitero quali lavori possono eseguirsi e gli estremi del concessionario, dell'impresa e del direttore dei lavori.
4. E' fatto assoluto divieto a tutti i dipendenti comunali di eseguire o progettare o dirigere, anche fuori dell'orario di lavoro di istituto, lavori privati da realizzare all'interno del cimitero, salvo quelli inerenti una concessione personale o di parenti o affini entro il secondo grado civile.

ART. 104

CANTIERE

1. Il cantiere deve essere recintato a regola d'arte nell'ambito dell'area interessata ai lavori di costruzione, in modo da evitare danni a terzi, persone e/o cose.
2. E' vietato occupare spazi attigui. Eccezionalmente il custode del cimitero può autorizzare il deposito di altri materiali in luoghi all'uopo da lui indicati, previo pagamento della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico, e ciò per il tempo strettamente necessario per la loro lavorazione in giornata o il trasferimento nel predetto cantiere.
3. All'interno del cimitero possono essere depositati soltanto le attrezzature e le impalcature indispensabili per l'esecuzione dei lavori ed i materiali edili già pronti all'uso, necessari per i lavori giornalieri, evitando la lavorazione sul posto.
4. L'esecuzione dei lavori deve essere svolta assicurando l'esatta e quotidiana pulizia dei luoghi interessati pure circostanti, trasportando i materiali di risulta fuori dal cimitero nella discarica pubblica.
5. Il custode del cimitero ha il potere di dare ordini affinché siano rispettate le norme previste nei precedenti commi;
6. Il Comune, previa diffida, può provvedere in luogo del concessionario e dell'impresa addebitando loro le relative spese.
7. Nel cimitero possono accedere, lungo i percorsi consentiti, veicoli anche a motore per il tempo necessario per il carico scarico di attrezzature e materiali, previa autorizzazione del custode.

ART. 105

RESPONSABILITA' PER DANNI

1. Il concessionario e l'impresa sono responsabili in solido dei danni cagionati a terzi, con espressa esenzione da ogni e qualsiasi responsabilità anche solidale del Comune, il quale non risponde degli eventuali danni o furti che durante l'esecuzione dei lavori i concessionari o le imprese dovessero subire da parte di terzi.

CAPO XVII
PERSONALE COMUNALE

ART. 106

DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

1. Il numero, le qualifiche funzionali, le figure professionali, le mansioni, nonché lo stato giuridico ed economico dei dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali sono disciplinati, per quanto non previsto nel presente regolamento, dal regolamento organico e dall'annessa pianta del personale di questo Comune.

ART. 107

CUSTODE - INTERRATORE ADDETTI AL CIMITERO

1. Il custode è un dipendente comunale.
2. Egli provvede all'apertura, alla chiusura e alla sorveglianza del cimitero comunale e delle sue strutture interne durante l'orario d'apertura al pubblico.
3. Spettano al custode, oltre quanto previsto da norme legislative e regolamentari, le seguenti mansioni:
 - a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di sé, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
 - b) tenere aggiornato il registro, in triplice esemplare, delle inumazioni e delle tumulazioni;
 - c) attendere alla sorveglianza dei cadaveri deposti nella sala di osservazione;
 - d) assistere e sorvegliare l'inumazione e la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
 - e) assistere e sorvegliare, insieme al Dirigente sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni, sottoscrivendo il relativo verbale;
 - f) assistere agli incaricati delle autopsie eseguite nel cimitero;
 - g) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
 - h) sorvegliare che i lavori di costruzione, di manutenzione e di pulizia alle sepolture siano eseguiti dai privati conformemente alle norme del presente regolamento;
 - i) comunicare immediatamente al Sindaco ed al Dirigente sanitario le irregolarità che venissero rilevate nel cimitero;
 - j) coadiuvare l'interratore e gli altri operatori addetti al cimitero nei lavori di manutenzione e di pulizia;
 - k) provvedere alle esumazioni nei campi comuni;
 - l) provvedere alle estumulazioni nel colombario comunale;
 - m) provvedere alla pulizia e disinfezione dei locali cimiteriali;
 - n) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati ed allo smaltimento dei rifiuti speciali;
 - o) provvedere alla pulizia ed alla nettezza degli spazi ed aree pubblici all'interno ed all'esterno del cimitero,
 - p) alla cura degli alberi e delle piante esistenti nei predetti spazi ed aree pubblici, nonché al loro diserbamento.
4. Nelle predette mansioni il custode è coadiuvato dall'interratore e da gli altri dipendenti comunali addetti al cimitero.
5. Entro la prima decade di gennaio di ogni anno, il custode trasmette all'Ufficio di Stato civile una copia del registro in cui sono annotate le inumazioni e le tumulazioni riferentesi all'anno precedente.
6. Ogni anno, entro il 31 maggio, il custode redige un elenco, da trasmettere all'Ufficio Tecnico comunale, degli attrezzi e di quant'altro ha bisogno e dei lavori occorrenti ai beni comunali ed alle sepolture private.

CAPO XVIII
POLIZIA INTERNA

ART. 108

APERTURA AL PUBBLICO

1. Compete al Sindaco determinare, con propria ordinanza, l'orario di apertura al pubblico del cimitero comunale, tenuto conto delle tradizioni locali, del personale dipendente disponibile, delle stagioni.
2. Nei giorni festivi l'apertura è assicurata anche nelle ore pomeridiane.
3. La visita in orario diverso da quello ordinario è consentita, sempre alla presenza del personale dipendente, soltanto per eccezionali casi all'uopo autorizzati dal Sindaco.
4. La chiusura del cimitero è preavvertita nell'ultima mezz'ora con apposito suono di campana o sirena, da far suonare per due volte a distanza di 15 minuti l'una dall'altra.
5. Nei giorni di particolari avversità atmosferiche il custode, previa autorizzazione del Sindaco, può chiudere il cimitero, salvo i servizi di accoglimento di salme.

ART. 109
LIMITI DI ACCESSO

1. E' fatto divieto di ingresso nel cimitero:
 - a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne;
 - b) alle persone in evidente stato di ubriachezza o di tossicodipendenza;
 - c) alle persone vestite in modo indecoroso o comunque in contrasto con il senso di rispetto con il culto verso i defunti;
 - d) a persone riunite in un gran numero per manifestazioni diverse dai cortei funebri, religiosi o civili, senza autorizzazione del Sindaco;
 - e) a chiunque, allorché il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, di igiene pubblica, di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi la necessità del divieto di ingresso.
2. La circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero può essere consentita nei limiti previsti con ordinanza del Sindaco.

ART. 110
RITI RELIGIOSI

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, in onore di un singolo defunto o indistintamente di tutti i defunti, svolti secondo il rito della religione cattolica o di qualsiasi confessione religiosa purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni a cui si presume possa partecipare un folto pubblico devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

ART. 111
DIVIETI PARTICOLARI

1. Nel cimitero è vietato tenere comportamenti irriverenti o comunque incompatibili con il rispetto dovuto verso i defunti o con il culto in onore degli stessi da chiunque praticato, ed in particolare:
 - a) fare chiasso, cantare o comunque parlare ad alta voce, consumare cibi;
 - b) introdurre biciclette, armi da caccia, cose irriverenti, introdurre cesti o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collegare alle tombe e verificati dal personale;
 - c) introdurre animali, anche se al guinzaglio o in contenitori, o oggetti non attinenti al culto dei defunti;
 - d) asportare, rimuovere o danneggiare fiori, piante, ornamenti, lapidi o comunque oggetti di proprietà altrui;
 - e) abbandonare fiori appassiti o comunque rifiuti al di fuori dei contenitori all'uopo predisposti dal Comune;
 - f) accumulare la neve sulle tombe o sui sepolcri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specialmente con richiesta di elemosina, con la distribuzione di volantini, con l'offerta anche verbale di servizi o beni, con queste, con comportamenti o atti analoghi;
 - h) svolgere riprese fotografiche o cinematografiche o televisive, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e, se concernenti persone o sepolcri privati, senza l'autorizzazione degli interessati;
 - i) eseguire qualsiasi tipo di lavori senza autorizzazione del Sindaco e del concessionario;
 - j) assistere alla esumazione o estumulazione di salme quando ciò sia vietato per motivi di tutela della salute e dell'igiene pubblica ovvero quando sia vietato dai parenti più prossimi del defunto;
 - k) chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora.
2. I su citati divieti, se ed in quanto applicabili, possono essere estesi con ordinanza del Sindaco pure sugli spazi ed aree pubblici limitrofi al cimitero comunale.

ART. 112
LAPIDI ED OGGETTI FUNEBRI

1. Il potere di decidere qualsiasi cosa in ordine alla destinazione della salma o del suo sepolcro o chiedere l'autorizzazione al Sindaco per collocare o modificare lapidi o oggetti funebri sulla tomba o sul sepolcro compete in ordine prioritario al coniuge, ai figli, ai parenti ascendenti e discendenti in linea retta e in linea collaterale del defunto. In caso di disaccordo tra parenti aventi uguale grado di parentela, prevale la volontà di quello che per primo ne ha fatto richiesta scritta.
2. Sulla lapide devono essere indicati il cognome, il nome, e le date di nascita e di morte del defunto sepolto. Per la donna coniugata può essere aggiunto il cognome del marito, a condizione che sia preceduto dalla particella "in".
3. L'iscrizione o la modifica sulla lapide di una breve epigrafe deve essere autorizzata dal Sindaco. Nella richiesta di una epigrafe in una lingua straniera deve essere riportata la traduzione in lingua italiana.
4. Ad eccezione dei fiori, è vietato utilizzare omaggi, decorazioni e ricordi facilmente deteriorabili e l'impiego come portafiori di barattoli o altri contenitori di recupero.
5. Le fotografie collocare sulle lapidi devono essere eseguite a smalto.
6. Il Sindaco, in caso di violazione delle norme contenute nel presente articolo può ordinare la rimozione o la modifica per adeguarsi a quanto sopra previsto.

CAPO XIX
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART. 113
DIRITTO DI PRIVATIVA

1. Il Comune gestisce il servizio della illuminazione elettrica votiva sui sepolcri, nelle cappelle, sui loculi e sulle cellette - ossari esistenti nel cimitero comunale.
2. L'Amministrazione Comunale, può stabilire, per comprovate esigenze, che il predetto servizio sia affidato in appalto a terzi.

ART. 114

FACOLTA' DEL SERVIZIO

1. L'utilizzazione del servizio di lampade votive è facoltativa ed è fornito dal Comune soltanto se richiesto ed ottenuto dall'utente secondo le modalità di seguito disciplinate. Qualora la richiesta di utenza sia fatta per settori o aree non ancora serviti dalla rete di distribuzione, il Comune può riservarsi di accoglierla allorché si raggiunga un congruo numero di richieste di utenze tali da giustificare l'onere finanziario da sopportare.

ART. 115

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di lampade votive fornito da questo Comune consiste nell'assicurare:
 - a) la realizzazione dell'impianto elettrico per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dal contatore generale installato dall'E.N.E.L. per assicurare il servizio sino all'ingresso dell'impianto elettrico di ciascun utente;
 - b) allacciamento del cavo di distribuzione al cavo dell'utente;
 - c) fornitura continuativa dell'energia elettrica per 24 ore al giorno;
 - d) fornitura delle lampade e sostituzione delle stesse se esaurite o fulminate;
 - e) manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di conduzione e di distribuzione dell'energia elettrica.
2. Il costo della lampada esaurita o fulminate sostituite è a carico del gestore.
3. Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente la fornitura di energia elettrica, senza necessità di alcun preavviso, per casi di forza maggiore, guasti o in dipendenza di lavori da eseguire.
4. L'utente non ha diritto ad alcun risarcimento o ristoro qualora le lampade votive rimangano spente nei casi di cui al precedente terzo comma o si fulminano.

ART. 116

OBBLIGHI DELL'UTENTE

1. Tutte le opere elettriche da realizzarsi, conformemente alle norme di legge sulla sicurezza, sui sepolcri o nelle cappelle private, devono essere eseguite a cura e spese dell'utente.
2. L'utente privato ha l'onere, al fine di usufruire di tale servizio, di predisporre alla base esterna del sepolcro o della cappella apposita cassetta ove allacciare l'impianto privato alla rete di distribuzione comunale.
3. In ciascuna cappella deve essere installato apposito congegno che interrompa l'erogazione interna di energia elettrica nel caso di corto circuito o altro inconveniente o per eseguire lavori allo stesso impianto elettrico interno.

ART. 117

DOMANDA E CONTRATTO DI UTENZA

1. Al fine di usufruire del servizio di lampade votive, l'interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco, da redigersi su apposito modello distribuito dall'Ufficio contratti del Comune, da cui si evincano le generalità ed il codice fiscale dell'istante, nonché i punti luce da servire.
2. L'accoglimento della domanda è subordinata alla possibilità tecnica di esecuzione dell'allacciamento ed all'esecuzione secondo le norme di sicurezza vigenti dell'impianto elettrico privato da servire.
3. In caso di accoglimento della domanda è stipulato apposito contratto, da redigersi su modulo predisposto dall'Ufficio cimitero del Comune, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di stipulazione, da sottoscrivere dal Sindaco e dall'utente.
4. Il contratto si rinnova tacitamente di tre anni in tre anni qualora l'utente non lo disdica almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata a.r..
5. L'impianto è attivato entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di utenza.

ART. 118

TARIFFA

1. Per ogni lampada votiva l'utente corrisponde al Comune la tariffa forfetaria annua determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da tendere al pareggio tra le relative entrate e le spese di installazione e di gestione dell'impianto.
2. Oltre alla predetta tariffa, sono a carico dell'utente le spese inerenti e conseguenti il relativo contratto, da stipularsi con scrittura privata tra le parti, tra cui un diritto fisso "una tantum" a fondo perduto di importo pari a quello della prima tariffa annua da corrispondere per una lampada.

ART. 119

PAGAMENTO DELLA TARIFFA

1. L'utente corrisponde la tariffa annua anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, con le modalità all'uopo indicate dal Comune.
2. Prima della stipula del contratto, l'utente versa oltre le spese inerenti e conseguenti il contratto e il diritto "una tantum" di cui al precedente art. 116, anche la quota della tariffa rapportata in dodicesimi ai mesi interi ancora da scadere dell'anno in corso.
3. Per il ritardato versamento della tariffa l'utente è tenuto a corrispondere gli interessi passivi nella misura legale.
4. Per il mancato versamento della tariffa entro il 30 giugno o in caso di reiterato ritardo nel versamento, il Sindaco dispone l'immediata interruzione del servizio e previa diffida notificata a provvedere entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento, la riscossione coattiva, a mezzo ruolo esattoriale, di quanto dovuto a titolo di tariffa, di interessi passivi e per la notifica della predetta diffida.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente quarto comma, qualora l'utente non provvede a seguito della diffida al versamento di quanto dovuto, il contratto si intende risolto di diritto, senza necessità di alcuna comunicazione all'interessato.

ART. 120

DIVIETO DI MANOMISSIONE

1. E' fatto assoluto divieto agli utenti, pena, nei casi gravi o reiterati, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a € 5,00 e non superiore a €. 50,00 ed eventualmente, a discrezione del Sindaco la risoluzione del contratto, di:
 - utilizzare lampade con vattaggio e/o voltaggio superiore a quelle installate dal Comune;
 - modificare o manomettere l'impianto elettrico comunale;
 - aggiungere punti luce abusivi;
 - cedere ad altri, sia a titolo oneroso sia gratuito, l'utilizzo dell'energia elettrica;
 - utilizzare l'energia elettrica per usi diversi dalle lampade votive.

ART. 121

REGOLARIZZAZIONE UTENZE IN ATTO

1. Tutte le utenze in atto non perfezionate con apposito contratto o non in regola con i pagamenti della tariffa devono regolarizzare la loro posizione ai sensi del presente regolamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'apposito invito del Sindaco.
2. L'avvenuto pagamento può essere documentato dall'utente o attraverso la contabilità comunale.

CAPO XX

NORME VARIE E FINALI

ART. 122

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, rapportata: alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, alla personalità dell'agente ed alle sue condizioni economiche, tra un minimo di lire centomila ad un massimo di lire un milione.
2. Il Dirigente adotta il provvedimento di applicazione della sanzione e ne determina l'ammontare.

ART. 123

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al DPR 10 settembre 1990, n. 285, al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 al T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari attinenti la materia di cui trattasi.

ART. 124

UFFICI COMUNALI COMPETENTI

1. Copia del presente regolamento è in dotazione, per quanto di competenza, ai seguenti uffici comunali: segreteria, stato civile, cimitero, tecnico, ragioneria, polizia urbana. Una copia, inoltre, deve essere tenuto dal custode del cimitero.

ART. 125

DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA

1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione del presente regolamento e di chiederne copia, pagando soltanto i costi di riproduzione, integrale o parziale; secondo le norme dettate dall'apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti comunali.

ART. 126

ABROGAZIONE DI ALTRE NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari vigenti precedentemente.

